ALLEGATO C) ALL'ATTO
N. 48642 REP. N. 14296 RACC.
Notaio De Rossi

HOMERUS PROJECT
SELF-GOVERNING SAILING FOR THE BLIND

S T A T U T O

1. E' costituita, con sede In Toscolano - Maderno via Benamati 20, l' Associazione Umanitaria sportiva **non lucrativa di utilita' sociale denominata:**

"Homerus Associazione Onlus".

OGGETTO DELL' ASSOCIAZIONE

2. L'Associazione ***e' apolitica,*** non ha finalità di lucro.
L'Associazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale e rifiuta ogni tipo di emarginazione.

3. L'Associazione si propone l'insegnamento e la diffusione della pratica **degli sports nautici,** con particolare riguardo alla navigazione a vela per non vedenti, da attivarsi per:
- facilitarne l' approccio ai neofiti;
- creare occasioni di navigazione;
- organizzare, e partecipare a gare e campionati indetti dalle, Federazioni Sport Disabili

italiane e straniere, dalle Federazioni Vela Italiane e straniere e dalla Associazione stessa;

- contribuire alla educazione ed alla formazione dei praticanti;
- agevolare gli associati nella pratica degli sports e del diporto nautico, anche tramite accordi e convenzioni con altre Associazioni, Enti e ditte private volti ad ottenere condizioni favorevoli per l'esercizio delle attività di cui sopra;
- collaborare con Giudici di Regata per la crescita agonistica dei partecipanti nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- contribuire all' evoluzione del Regolamento di Classe ed al suo rispetto da parte degli associati;
- favorire l'utilizzo di un unico Regolamento di Classe per tutte le regate;
- esplicare ogni attività tendente a conglobare le paraolimpiadi nelle Olimpiadi;
- fondare opportune Scuole di Vela in Italia e all'estero.

Si propone altresì di attuare in qualsiasi forma, iniziative atte a promuovere, incentivare, organizzare e sostenere gli sports acquatici in genere ed il diporto.

L' Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di

quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative con esse.

DURATA

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

5. Possono diventare soci sia le persone fisiche, gli Enti, le Associazioni, le Ditte, le Comunità, le Federazioni o le Persone Giuridiche in genere, etc. che ne facciano domanda. In ogni caso i soci diversi dalle persone fisiche hanno diritto ad 1 solo voto indipendentemente dall'entità del loro patrimonio o del numero dei loro associati.

La domanda di adesione alla Associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione deve recare la dichiarazione di condividere le finalita' che l'Associazione si propone e l'impegno di approvare e osservare statuto e regolamento.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa e' stata respinta. In caso di diniego espresso,

il Consiglio Direttivo non e' tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
L'adesione alla Associazione e' a tempo indeterminato e non puo' essere disposta per un periodo temporaneo.
Tutte le prestazioni rese dagli associati sono totalmente gratuite.

6. Gli associati sono tenuti al versamento di una quota annuale oltre ad una quota di prima iscrizione, entrambe determinate dall'Assemblea.
L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamenti ordinari. E' comunque facolta' degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

7. I soci devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali che all'esterno, osservare lo Statuto ed i regolamenti.

- La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità, o per radiazione;
- La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo;
- La radiazione è comminata dal Collegio dei Probiviri;

- Le dimissioni hanno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

PATRIMONIO ASSOCIATIVO

8. Il patrimonio della Associazione e' costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e provati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi di Enti;
- contributi di terzi;
- eventuali proventi che possano derivare dallo svolgimento delle attività associative;
- apporti di natura contrattuale o di sponsorizzazione, conformi allo scopo non lucrativo dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare donazioni lasciti ed eredità finalizzati allo scopo associativo.

9. L'anno associativo e finanziario coincidono con l'anno solare

ORGANI

10. Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

11. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
All'Assemblea possono partecipare tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che abbiano pagato la quota associativa per l'anno in corso.
Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.
Le deleghe alla stessa persona non potranno essere superiori a una.
Non potranno essere delegati il Presidente, i Consiglieri, il Segretario, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri e gli eventuali dipendenti.

L'Assemblea può essere convocata anche al fuori della sede dell' Associazione, sia in Italia, che all'estero: in questa ultima eventualità, il voto degli associati potrà essere validamente espresso anche per telefax.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all' anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (30 ottobre).

12. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte a cura del Presidente mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima, portante la data' per la convocazione, l'ordine del giorno, il luogo di convocazione ed eventualmente la data per la seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione verbale o telefonica, a tal fine la prova della avvenuta convocazione data dalla attestazione del Segretario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dal Vicepresidente, dal Consigliere anziano o, in difetto, da altra persona eletta di volta in volta.

Il Segretario, o in difetto, altra persona di volta in volta eletta dall'Assemblea, redige il verbale della deliberazione sottoscritto dal Presidente.

Dal verbale deve risultare l'Ordine e del Giorno, la constatazione della regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, la votazione.

13. All'Assemblea ordinaria sono demandati in forma esclusiva i seguenti poteri:

- nominare i membri del Consiglio Direttivi ed i Revisori dei conti;
- approvare il rendiconto preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività del trascorso esercizio;
- delegare il Consiglio Direttivo a conferire particolari cariche onorifiche.

E' regolarmente costituita se è presente almeno la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Essa delibera a maggioranza semplice.

Potrà inoltre apportare modifiche al regolamento della Associazione: in tale caso è prevista la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera di volta in volta se la votazione debba essere espressa con voto palese o con scrutinio segreto.

Le votazioni devono essere espresse con scrutinio segreto nel caso di elezioni di membri

A fatto

GIOVANNI BATTISTA NOTAIO IN SALO' ROSSI GIANCARLO FU

componenti gli organi della Associazione o di argomenti che riguardino i soci.

In caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci detérmina la maggioranza.

14. L'Assemblea, con le maggioranze di cui sopra, delibera sulle modifiche al presente statuto.

L'Assemblea straordinaria (agli effetti di cui infra), può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea delibera di volta in volta se la votazione debba essere espressa con voto palese o con scrutinio segreto.

In caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

AMMINISTRAZIONE

15. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque membri.

I membri che compongono il Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati.

16. Il Consiglio Direttivo elegge ***a scrutinio segreto*** tra i suoi Membri il Presidente, il Vice Presidente ed il´Segretario.

17. Tutte le cariche sociali sono puramente onorifiche e non sono ammesse candidature a cariche diverse.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

18. Il Consiglio Direttivo resta ***in carica per un quadriennio*** od alla decadenza degli associati che lo compongono o alle loro dimissioni, ***sono rieleggibili***.
Nel caso di cessazione di uno o piu' consiglieri, l'assemblea dovra' essere convocate nel termine di trenta giorni per la nomina dei consiglieri mancanti, i quali resteranno in carica per tutta la durata residua dell'intero Consiglio Direttivo.

19. Le competenze del Consiglio Direttivo sono:
- predisporre il rendiconto preventivo, consuntivo e patrimoniale;
- convocare l'Assemblea;
- curare gli affari di ordinaria e straordinaria l'amministrazione nei limiti del bilancio ed attenendosi alle indicazioni dell'Assemblea;

- predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, della sede e dei singoli organi;
- assumere provvedimenti di carattere urgente e straordinario;
- amministrare il patrimonio associativo e gestire l'Associazione;
- vagliare le domande di ammissione di nuovi aspiranti associati.

20. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono fatte a cura del Presidente mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima, portante la data per la convocazione, l'ordine del giorno, il luogo di convocazione ed eventualmente la data per la seconda convocazione.
In caso di particolare urgenza e' ammessa la convocazione verbale o telefonica, a tal fine la prova della avvenuta convocazione e' data dalla attestazione del Segretario.
Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Consiglio Direttivo delibera, per quanto di sua competenza, a maggioranza semplice.
In caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci determina la maggioranza.

PRESIDENTE

21. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione; esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e gestisce tutti gli affari ordinari; convoca e presiede le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo e gestisce tutti gli affari ordinari; convoca e presiede il Consiglio Direttivi e nei casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea degli associati.

Puo' nominare un sostituto, che in caso di sua indisponibilità assume i medesimi suoi incarichi; in difetto provvederà il Consigliere Anziano, ***il*** *quale operera' solo per la ordinaria amministrazione.*

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica.

Entro trenta giorni dovra' essere convocato il Consiglio Direttivo per la sua nomina.

SEGRETARIO

22. Nominato dal Consiglio Direttivo, il Segretario cura la tenuta dei verbali di Consiglio e di Assemblea conserva i documenti ed i registri relativi, all'attività dell'Associazione.

Salvo nomina di apposito incaricato da parte del Consiglio, cura la gestione e l'utilizzo della sede.

Affianca il Presidente nell'amministrazione finanziaria e ne cura la parte contabile.

Il segretario dura in carica per un quadriennio, o fino a revoca o dimissioni, e' rieleggibile

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

23. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.

Non possono essere nominati a ricoprire la carica di revisori dei conti i membri effettivi o supplenti di altri organi della associazione.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In caso di dimissioni, decadenza, non

accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

24. Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente , e da due supplenti.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) deplorazione;

c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;

d) radiazione.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea

A Faoso

NOTAIO IN SALO' GIOVANNI BATTISTA FU GIOVANNI CARLO

Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

25. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre alla approvazione della Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo e' convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

(Qualora particolari esigenze lo richiedano la approvazione del bilanci puo' essere prorogata di un termine non superiore ai tre mesi.)

AVANZI DI GESTIONE

26. All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

27. Su istanza del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, può essere

convocata un Assemblea straordinaria per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione con le maggioranze di cui all'art.14.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

28. Ogni controversia tra associati o tra questi e l'associazione e/o i suoi organi inerenti l'attività dell'associazione o ad essa connessa dovrà venire sottoposta, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dai primi due o in difetto dal Delegato Regionale del C.O.N.I. nella cui regione si trova la sede legale dell'associazione. Gli arbitri decideranno secondo equità e senza formalità di procedura con lodo non impugnabile.

Il mancato rispetto della presente clausola costituisce illecito disciplinare.

29. La lingua ufficiale è quella italiana che farà da testo in caso di contestazioni delle varie possibili traduzioni.